

Pubblicato il 20/03/2023

N. 01724/2023 REG.PROV.COLL.

N. 04495/2019 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 4495 del 2019, proposto da Maria Pignataro, rappresentata e difesa dall'Avv. Amerigo Russo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Pozzuoli, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli Avv. Pasquale Verde e Annalisa Cuccaro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

- 1) del provvedimento n. 120 del 6.08.2019, di diffida a rimuovere e demolire, ex art. 35 d.P.R. 380/01, emanato dal Comune di Pozzuoli, notificato alla ricorrente in data 14.08.2019;
- 2) d'ogni altro atto, connesso, preordinato, conseguente e comunque collegato;

Visti il ricorso ed i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Pozzuoli;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore, nell'udienza pubblica di smaltimento del giorno 16 marzo 2023, tenuta da remoto in modalità TEAMS, il dott. Paolo Severini;

Uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato, in fatto e in diritto, quanto segue;

FATTO

La ricorrente, premesso d'aver realizzato, in Pozzuoli, all'interno del Civico Cimitero, ed in sostituzione di una preesistente tomba gentilizia, dei loculi funerari, a forma di "L"; che il dirigente dell'Area Tecnica del Comune di Pozzuoli, con il provvedimento gravato, l'aveva affidata al ripristino dello stato dei luoghi ed alla demolizione delle suddette opere, "omettendo la minima istruttoria tecnica, anche al fine di rilevare la funzione, dimensione e destinazione delle modestissime strutture (che non determinavano incremento del carico urbanistico, creazione di nuova superficie e nuovo volume), per la cui realizzazione non era quindi necessario il permesso a costruire, ma al massimo una s.c.i.a., ai sensi dell'art. 22 del d.P.R. 380/01"; articolava, avverso il medesimo, le seguenti censure in diritto:

1) VIOLAZIONE DI LEGGE – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 27 – 33 DEL D.P.R. 6.06.2001 N. 380 IN RELAZIONE AGLI ARTT. 3, 6, 10, 22 33, 36 E 37 DEL D.P.R. 6.06.2001 N. 380 – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE del DPR 31/2017 – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 149 del D. Lgs. 42 del 2004 – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 6 BIS COMMI 1 e 2 del DPR 380/01 - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL DECRETO DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI DATATO 2

MARZO 2018 – VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL DPR 31/2017 - ALLEGATO A) AL PUNTO A.13 - ECCESSO DI POTERE PER ERRORE DI FATTO E DI DIRITTO – ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA, DEI PRESUPPOSTI E DI MOTIVAZIONE – OMESSA PONDERAZIONE DELLA SITUAZIONE CONTEMPLATA – TRAVISAMENTO – ILLOGICITÀ – CONTRADDITTORIETÀ – PERPLESSITÀ – MANIFESTA INGIUSTIZIA – ALTRI PROFILI: “contrariamente a quanto asserito dalla P.A., la ricorrente non ha realizzato alcun intervento edilizio, in assenza di permesso di costruire ed in violazione dell’art. 10 del d.P.R. 6.06.2001 n. 380; invero, per la realizzazione delle opere descritte e contestate non occorre il permesso di costruire ma, al massimo, era necessaria la presentazione di una SCIA”, giacché “le opere ed i lavori eseguiti sono da ricondurre sotto la tipologia edilizia di manutenzione straordinaria o ristrutturazione edilizia”; e “la disciplina di settore trova il suo unico referente nel d.P.R. 380/2001 che prevede, per la tipologia di opere qui contestate, la necessità del previo rilascio del permesso a costruire solo allorquando, avuto riguardo alla sua struttura e all’estensione dell’area relativa, le opere siano tali da modificare l’assetto urbanistico del territorio, così rientrando nel novero degli "interventi di nuova costruzione" di cui all’art. 3, lett. e), del d. P.R. 380 del 2001”; “ancor di più, oggi, visto che sulla Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile 2018 è stato pubblicato il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti datato 2 marzo 2018 recante "Approvazione del glossario contenente l’elenco non esaustivo delle principali opere edilizie realizzabili in regime di attività edilizia libera, ai sensi dell’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222”, ove sono elencate le tipologie di lavori che non necessitano dell’acquisizione di titoli edilizi, come nella specie”; “è erronea la riconduzione delle stesse, da parte del Comune di Pozzuoli, sotto l’egida dell’art. 35 d.P.R. 380/01, quindi in assenza del

permesso di costruire”; “dal punto di vista paesistico – ambientale l’intervento non comporta alcuna sostanziale e/o significativa influenza e variazione dei caratteri paesaggistici ambientali esistenti” e “le opere non sono valutabili in termini di volume e di superficie, e sono conformi alle norme vigenti sul territorio”; “nello specifico l’intervento non costituisce assolutamente volumetria (non viola gli artt. 11 e 13 del P.T.P.) e non costituisce detrattore ambientale (non viola l’art. 6 n.t.a. del PTP)”; “è evidente che l’intervento contestato poteva al più essere sanzionato, esclusivamente ai sensi dell’art. 37 del T. U. Ed.”; “la P. A. ha emesso il provvedimento demolitorio gravato, senza valutare la possibilità di irrogare una sanzione diversa”; “nella specie, le opere eseguite potevano essere sanzionate solo ai sensi dell’art. 37, comma 4, tenuto conto che è stata presentata istanza di condono edilizio”;

2) ECCESSO DI POTERE PER OMESSA ISTRUTTORIA – PER OMESSA MOTIVAZIONE – PER OMESSA PONDERAZIONE DELLA SITUAZIONE CONTEMPLATA – VIOLAZIONE DEL DPR 380/01 ED IN PARTICOLARE DEGLI ARTT. 34 – 36 – 37 – VIOLAZIONE DI LEGGE – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 31 DEL D.P.R. 6.06.2001 N. 380 – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 10 DEL D.P.R. 6.06.2001 N. 380 IN RELAZIONE AGLI ARTT. 3, 6, 10, 22 33, 34, 36 E 37 DEL MEDESIMO T.U. – ECCESSO DI POTERE PER ERRONEITÀ’ DEI PRESUPPOSTI DI FATTO E DI DIRITTO – VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO – ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA E DI MOTIVAZIONE: “l’ordinanza gravata è affetta da una carenza descrittiva dei presupposti giustificativi, cui risulta ancorata l’avversata opzione di comminare una misura sanzionatoria di tipo ripristinatorio, in luogo di quella pecuniaria”; “il Comune di Pozzuoli, nel contestare l’esecuzione dei presunti lavori edili abusivi, non ha qualificato detti illeciti, alla stregua della normativa di

settore, sì da giustificare la sussunzione nell'ambito della fattispecie più grave, di cui all'art. 35 del d.P.R. 380/2001"; "non è esclusa la predicabilità di una sanzione meno affittiva: invero, a norma dell'art. 34 del d.P.R. 380/2001, nei casi di difformità parziale, quando la demolizione non può avvenire senza pregiudizio della parte eseguita in conformità, il dirigente o il responsabile dell'ufficio applica una sanzione pari al doppio del costo di produzione, stabilito in base alla legge 27 luglio 1978, n. 392, della parte dell'opera realizzata in difformità dal permesso di costruire, se ad uso residenziale, e pari al doppio del valore venale, determinato a cura della agenzia del territorio, per le opere adibite ad usi diversi da quello residenziale"; "qualora, invece, si tratti di trasformazioni abusive del territorio di minore impatto, soggette al regime abilitativo della SCIA, la reazione sanzionatoria prevista dall'ordinamento (salve ipotesi particolari) si esaurisce nell'applicazione di una sanzione pecuniaria";

3) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ART. 3 L. 7.08.1990 N. 241 – ECCESSO DI POTERE PER VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO – DIFETTO ASSOLUTO DI MOTIVAZIONE: "dalla mera lettura dell'ordinanza di demolizione impugnata, s'evince che la stessa è priva di qualsivoglia motivazione", avendo il dirigente posto, a fondamento dell'ordinanza di demolizione, la mancata presentazione dell'istanza di permesso di costruire" (...) "senza però nulla riferire in ordine alla circostanza di fatto che trattasi di interventi modestissimi catalogabili nella tipologia di attività edilizia libera di manutenzione ordinaria o al massimo straordinaria"; "tali circostanze di fatto viciano il provvedimento gravato sotto il profilo della carenza assoluta di motivazione"; "se l'inerzia della Pubblica Amministrazione si protrae troppo, come nella specie, la misura sanzionatoria della demolizione deve essere congruamente giustificata, proprio per l'affidamento venutosi a creare in capo al ricorrente, non potendo l'esercizio dei poteri conferiti dalle leggi a tutela della legalità e, in particolare, gli

interventi repressivi in materia edilizia, essere differiti arbitrariamente oltre un ragionevole lasso di tempo”;

4) VIOLAZIONE DI LEGGE – VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, 7, 8, 9, 10, E 21 OCTIES DELLA L. 7/8/1990 N. 241 – VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO – ECCESSO DI POTERE – PERPLESSITÀ – MANIFESTA INGIUSTIZIA: il dirigente ha ommesso di notificare formale e previa nota di avvio del procedimento”;

5) ECCESSO DI POTERE PER OMESSA ISTRUTTORIA – PER OMESSA MOTIVAZIONE – PER OMESSA PONDERAZIONE DELLA SITUAZIONE CONTEMPLATA – VIOLAZIONE DEL DPR 380/01 ED IN PARTICOLARE DEGLI ARTT. 27 / 31 / 35 DEL DPR 380/01 – VIOLAZIONE DI LEGGE – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 31 DEL D.P.R. 6.06.2001 N. 380 – ECCESSO DI POTERE PER ERRONEITÀ DEI PRESUPPOSTI DI FATTO E DI DIRITTO – VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO – ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA E DI MOTIVAZIONE: “il provvedimento qui gravato è illegittimo, anche, per altri due motivi; infatti, l’ente comunale avverte la ricorrente che – in caso d’accertamento di inottemperanza alla demolizione – sarà applicata la sanzione pecuniaria di euro 20.000,00 come previsto dall’art. 31 comma 4 bis d.P.R. 380/01”; “tale avvertimento di una futura sanzione pecuniaria è palesemente illegittimo, visto che lo stesso riguarda la disciplina demolitoria, prevista dall’art. 31 d.P.R. 380/01 e non certo quella, prevista dall’art. 35 d.P.R. 380/01; altresì, quest’ultimo articolo non fa alcun richiamo all’art. 31 comma 4 bis”; “il Comune di Pozzuoli con il provvedimento qui gravato, in violazione della normativa stabilita dall’art. 35 d.P.R. 380/01, diffida la ricorrente al ripristino dello stato dei luoghi e contestualmente ordina, in caso di inottemperanza, la demolizione di ufficio delle opere”; “tale procedura è illegittima, poiché l’ordine di demolizione del dirigente

comunale deve essere adottato con altro atto separato, previa verifica dell'inottemperanza alla diffida, a ripristinare lo stato dei luoghi”.

Si costituiva in giudizio il Comune di Pozzuoli, resistendo al gravame, nonché ricostruendo, nel modo seguente, l'aspetto fattuale della “res controversa”: “Trattasi di trasformazione, priva di ogni titolo edilizio, di una tomba preesistente (...) in un nuovo manufatto con realizzazione di 8 loculi (...) determinandone una totale trasformazione. Più precisamente, si tratta di una costruzione in muratura a forma di "L", completamente rivestita in marmo, che comprende la realizzazione di 8 loculi funerari, distribuiti 4 per parte. Una delle parti della costruzione è attaccata al muro di confine del cimitero, da cui fuoriesce di circa un metro. La struttura, a forma di “L”, di mt. 2,80 x mt. 2,70 x larghezza mt. 0,60 x h = mt. 3,50, è stata realizzata su una base di marmo di mt. 2,80 x mt. 2,70 x h = mt. 0,30 fuori terra. Detta struttura, completa in ogni parte, veniva realizzata sulla base di una tomba interrata anch'essa completa di marmo bianco. La materia è regolamentata dal vigente Piano Regolatore Cimiteriale approvato con delibera Commissariale n. 38 del 16/05/2012. Appare utile precisare che l'ambito riferito al cosiddetto "vecchio cimitero" è identificato come zona "A1" e zona "A2", così come riportato nella tavola 8 – stato di progetto zonizzazione P.R.E. Detto ambito è regolamentato all'art. 6, pag. 23, nel quale è specificato, in particolare, quali interventi è possibile realizzare (si allega stralcio della delibera commissariale art. 6, Linee guida del Progetto di variante). Le opere edilizie in discorso sono state intraprese senza il prescritto permesso a costruire e, perciò, abusive. Lo stato delle opere è riconducibile a quello contemplato dall'art. 35 d.P.R. 380/01 essendo interventi realizzati su suoli di proprietà di Enti Pubblici e l'intero territorio del Comune di Pozzuoli, con D.M. del 12.09.1957, è stato dichiarato di notevole interesse pubblico e, in quanto tale, è sottoposto a tutte le disposizioni contenute nella legge medesima. Contrariamente a quanto sostenuto da parte ricorrente, gli interventi che comportano ampliamenti di volume degli immobili non

sono assentibili, quindi, ai sensi dell'art. 36 del Testo Unico e per niente configurabili in alcune delle ipotesi di condono, considerato che le opere realizzate non appaiono neanche astrattamente condonabili, poiché non conformi alle norme urbanistiche vigenti. È utile ricordare che alla ricorrente è stata notificata la diffida a rimuovere e demolire con la nota n. 56201 del 6/08/2019 alla quale è seguita, in data 28/08/2019, prot. 59648, una richiesta, da parte della stessa Pignataro, di un ulteriore periodo di proroga, per poter eseguire la demolizione. Detta richiesta è stata accolta e riscontrata con nota n. 64049 del 16/09/2019 e, a tutt'oggi, vede la stessa ricorrente inadempiente nell'esecuzione del ripristino”.

Dopo il deposito d'ulteriore memoria difensiva, per l'Amministrazione Comunale di Pozzuoli, all'udienza pubblica di smaltimento del 16 marzo 2023, tenuta da remoto in modalità TEAMS, il ricorso era trattenuto in decisione.

DIRITTO

La soluzione della presente controversia deve di necessità partire, ad avviso del Collegio, dalla constatazione, del tutto evidente, che l'ordinanza gravata è stata adottata, dal Comune di Pozzuoli, ex art. 35 d.P.R. 380/2001, trattandosi di “intervento realizzato su suolo di proprietà di un ente pubblico”, più precisamente all'interno del cimitero di Pozzuoli.

La constatazione è dirimente, giacché s'è osservato, in giurisprudenza, con orientamento costante, che: “Nell'ipotesi di illecito edilizio realizzato su suolo pubblico, l'art. 35 d.P.R. n. 380/2001 prevede come unico rimedio sanzionatorio l'ordine di demolizione, dovendosi interpretare la relativa disposizione con particolare rigore, in considerazione del fatto che l'abuso è commesso ai danni di suolo pubblico” (Consiglio di Stato, Sez. VII, 21/10/2022, n. 8987); le conseguenze di ciò sono limpidamente evincibili dalla massima del T. A. R. Calabria – Reggio Calabria, Sez. I, 13/10/2022, n. 678, secondo cui: “L'art. 35 del d. P. R. n. 380/2001, volto a tutelare le aree demaniali o di enti pubblici dalla costruzione di manufatti

abusivi da parte di privati, configura un potere di rimozione che ha carattere vincolato, *rispetto al quale non può assumere rilevanza neanche l'approfondimento circa la concreta epoca di realizzazione dei manufatti e non è configurabile un affidamento tutelabile alla conservazione di una situazione di illecito permanente che il tempo non può legittimare in via di fatto*. Attesa la ridetta natura vincolata dell'atto, *il lungo lasso di tempo intercorso tra la realizzazione dell'abuso e l'adozione del provvedimento repressivo non refluiscie in un più stringente obbligo motivazionale circa la sussistenza di un interesse pubblico attuale alla ingiunzione di demolizione?*

Del resto, come correttamente osservato dalla difesa del Comune di Pozzuoli, nell'ultima memoria difensiva in atti, “non può dubitarsi come al momento dell’emanazione del provvedimento, oggetto di gravame, le opere abusive di cui trattasi non fossero munite di adeguato titolo edilizio: priva di pregio si appalesa, quindi, la prima censura sollevata in ricorso, evidentemente volta a ridimensionare l’entità degli abusi in ispecie, perpetrati all’interno del civico cimitero, onde sussumerli nell’alveo dei diversi interventi assoggettabili a mera s.c.i.a.” (e, quindi, a sanzione meramente pecuniaria); inoltre, era posta in risalto l’infondatezza dell’assunto di parte ricorrente, per cui le opere contestate non sarebbero riconducibili sotto l’egida dell’art. 35 del T. U. Ed., “se non altro perché le disposizioni della citata norma, ai sensi di quanto previsto al comma 3 bis, si applicano anche agli interventi edilizi di cui all’articolo 23, comma 1, eseguiti in assenza di segnalazione certificata di inizio attività, ovvero in totale o parziale difformità dalla stessa”.

Ne deriva, altresì, l’irrilevanza del riferimento, sempre contenuto nella prima censura dell’atto introduttivo del giudizio, al “glossario contenente l’elenco non esaustivo delle principali opere edilizie realizzabili in regime di attività edilizia libera”, tendente a patrocinare, ivi, la riconduzione delle opere de quibus, giacché “*la disciplina di cui all’art. 35, d.P.R. n. 380/2001, differente rispetto a quella ordinaria dettata dall’art. 31 del*

T.U. Edilizia e che non prevede l'irrogazione di sanzioni pecuniarie, trova la propria giustificazione nella peculiare gravità della condotta sanzionata, che riguarda la costruzione di opere abusive su suoli pubblici. A ciò consegue, fra l'altro, che la norma non lascia all'ente locale alcuno spazio per valutazioni discrezionali, una volta accertata la realizzazione di interventi eseguiti in assenza o in totale difformità del permesso di costruire su suoli demaniali, che impone di ordinarne la demolizione a cura del Comune e a spese del responsabile dell'abuso. In altri termini una volta accertato il carattere abusivo dell'opera ai sensi degli artt. 31 e 35, T.U. Edilizia, il provvedimento di ingiunzione alla rimozione del manufatto si configura per l'Amministrazione come atto dovuto e vincolato, come previsto dal comma 2 dell'art. 31, T.U. Edilizia, con la conseguenza che i relativi provvedimenti, quali l'ordinanza di demolizione, costituiscono atti vincolati per la cui adozione non è necessario dare notizia dell'avvio del procedimento, non essendovi spazio per momenti partecipativi del destinatario dell'atto” (T. A. R. Campania – Napoli, Sez. VII, 5/10/2020, n. 4266).

Detta massima, oltre a far giustizia della quarta doglianza di parte ricorrente, imperniata sull'omessa comunicazione alla ricorrente, da parte della P. A., dell'avvio del procedimento, contribuisce, unitamente alle altre massime, precedentemente citate, a rendere del tutto priva di pregio la terza censura, fondata, invece, sul dedotto difetto di motivazione del provvedimento gravato e sull'assunta rilevanza dell'affidamento del privato, alla conservazione di quanto abusivamente realizzato, anche alla luce del tempo trascorso rispetto alla realizzazione delle opere, affidamento il quale, invece, non può trovare spazio alcuno, come s'è visto in precedenza, all'interno del meccanismo sanzionatorio, previsto dall'art. 35 T.U. Ed.: norma che “non contempla alcuna ipotesi alternativa alla demolizione, essendo evidentemente preordinata a evitare l'indebito utilizzo del bene demaniale per cui, come nei casi di edificazione "contra legem", non occorre alcun accertamento ulteriore, essendo sufficiente verificare che trattasi di suolo di proprietà pubblica e

che nessun titolo è stato rilasciato” (cfr., ancora, l’ultima memoria difensiva dell’Amministrazione).

Altrettanto privo di pregio si palesa, del resto, il denunciato deficit di descrizione dei presupposti fattuali e giuridici del provvedimento gravato, censurato nel secondo motivo di ricorso, atteso che viceversa, dalla lettura dello stesso provvedimento, è possibile comprendere appieno che il dato centrale dell’impartito ordine di demolizione consiste nella circostanza che *“le opere abusivamente intraprese sono state realizzate su proprietà del Comune”*, circostanza la quale assume, giusta quanto sopra osservato, valore centrale, ai presenti fini, rendendo in particolare la conseguente risposta sanzionatoria, da parte dell’ente locale, del tutto vincolata.

Per ciò che concerne, infine, il quinto ed ultimo motivo di ricorso, rileva il Tribunale come il provvedimento gravato sia – contrariamente a quanto ritenuto dalla ricorrente – conforme al paradigma legislativo, enunciato nei primi due commi dell’art. 35 T. U. Ed. (“1. Qualora sia accertata la realizzazione, da parte di soggetti diversi da quelli di cui all’articolo 28, di interventi in assenza di permesso di costruire, ovvero in totale o parziale difformità dal medesimo, su suoli del demanio o del patrimonio dello Stato o di enti pubblici, il dirigente o il responsabile dell’ufficio, previa diffida non rinnovabile, ordina al responsabile dell’abuso la demolizione ed il ripristino dello stato dei luoghi, dandone comunicazione all’ente proprietario del suolo”; 2. La demolizione è eseguita a cura del comune ed a spese del responsabile dell’abuso”).

Infatti, in detto provvedimento, il dirigente del resistente Comune dapprima diffidava la ricorrente, entro giorni trenta dalla notifica, a provvedere, a propria cura e spese, alla demolizione delle opere ivi descritte, realizzate su proprietà comunale, in modo tale da ricondurre il tutto allo stato preesistente; (...) e, poi, in caso d’accertata inottemperanza a tale diffida, avvertiva che la demolizione sarebbe stata eseguita, dal Comune, “con recupero in danno all’interessato della somma

effettivamente utilizzata” a tal fine, e che sarebbe stata successivamente applicata la sanzione pecuniaria pari ad € 20,000 ex art. 31, co. 4-bis, d.P.R. 380/01, “essendo le opere abusive realizzate su aree, di cui al co. 2 dell’art. 27 d.P.R. 380/01” (avvertimento, oltre che perfettamente legittimo, che del resto preconizza soltanto, senza disporla “uno actu”, l’applicazione della sanzione pecuniaria in oggetto).

Sicché, lungi dall’aver omesso la diffida di legge, il dirigente del resistente Comune ha seguito l’iter procedurale, imposto dall’art. 35 cit., significativamente dando mandato: - al Comando di Polizia Municipale, una volta elasso il termine di trenta giorni assegnato al privato, “ad accertare l’ottemperanza di quanto disposto”; - al Direttore U.O.C. Antiabusivismo Edilizio, in caso di accertata inottemperanza, “di predisporre gli atti consequenziali, finalizzati alla demolizione”.

Il ricorso va, quindi, conclusivamente respinto.

Le spese di lite seguono la soccombenza della ricorrente, e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Condanna parte ricorrente al pagamento, in favore del Comune di Pozzuoli, di spese e compensi di lite, che complessivamente liquida in € 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre accessori come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso, in Napoli, nella camera di consiglio del giorno 16 marzo 2023, tenuta da remoto in modalità TEAMS, con l’intervento dei magistrati:

Paolo Severini, Presidente, Estensore

Valeria Nicoletta Flammini, Primo Referendario

Elena Garbari, Primo Referendario

IL PRESIDENTE, ESTENSORE
Paolo Severini

IL SEGRETARIO